

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI COMPLEMENTARI DI PALCOSCENICO, QUALI: FACCHINAGGIO, SCARICO E RICARICO MATERIALI SCENICI, AUDIO E ILLUMINOTECNICI OCCORRENTI AL TEATRO COMUNALE PER IL PERIODO INDICATIVO DA GENNAIO 2022 AL 31 DICEMBRE 2024 COMPRESO AI SENSI DEL D. L. N. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE N. 120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI) E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

L'affidamento avrà ad oggetto i servizi tecnici complementari di palcoscenico, quali: facchinaggio, scarico e/o ricarico di materiali scenici, audio e illuminotecnici per il Teatro comunale di Carpi, per le stagioni teatrali e spettacoli estivi 2021/2022 e 2022/2023/2024, da svolgersi sia in orario diurno che notturno/festivo, relativamente a spettacoli in programmazione, per il periodo indicativo **gennaio 2022 - 31 dicembre 2024** compreso, con un minimo di n. 3 ore a chiamata.

Nel periodo oggetto del contratto viene stimata indicativamente la necessità complessiva dei seguenti servizi:

Numero operatori	<u>Scarico o ricarico.</u> 1 servizio (minimo 3 ore) – quota imponibile.	n. servizi richiesti nel periodo oggetto del contratto (indicativo)
1	72,00 euro	13
2	141,12 euro	36
4	282,24 euro	15
6	419,04 euro	8
8	558,72 euro	3
1	24,00 euro	90 - Costo ore aggiuntive dopo il minimo di 3 ore
Numero operatori	<u>Facchinaggio all day.</u> 1 servizio (forfettario 12 ore)	
1	276,48 euro	14

I servizi oggetto di affidamento, per come indicativamente individuati in tabella, sono stati definiti sulla base delle necessità riscontrate durante le stagioni teatrali e spettacoli estivi passati; sono quindi indicativi e potrebbero subire variazioni per tipologia e numero, sempre nel rispetto del valore complessivo dell'offerta sulla base di mutate esigenze di programmazioni degli spettacoli nel periodo di durata dell'affidamento.

Ne consegue che eventuali variazioni non potranno costituire per la Ditta affidataria motivo di rivalsa e/o opposizione alcuna.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare il servizio in oggetto anche in presenza di un solo preventivo valido.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare (e non affidare) in ogni momento l'intera procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere – a suo insindacabile giudizio – all'affidamento qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o rispondente alle proprie esigenze.

Il servizio prestato dovrà rispettare i termini e le modalità indicati nel presente capitolato speciale d'appalto e nell'avviso pubblico.

ART. 2 – IMPORTO E DURATA DEL CONTRATTO

L'importo complessivo massimo dell'affidamento è quantificato in **euro 21.309,12 (+22%IVA)**, per complessivi euro **25.997,13 (IVA 22% compresa)** per il periodo indicativo **gennaio 2022 – 31 dicembre 2024** compreso, come di seguito suddiviso:

- annualità 2022: euro 7.103,04 + 22% IVA, per complessivi euro 8.665,71;
- annualità 2023: euro 7.103,04 + 22% IVA, per complessivi euro 8.665,71;
- annualità 2024: euro 7.103,04 + 22% IVA, per complessivi euro 8.665,71;

Non sono ammesse offerte economiche in aumento.

Il corrispettivo per la prestazione contrattuale oggetto dell'appalto sarà pari a quanto dichiarato nel preventivo presentato dal concorrente.

Tale corrispettivo dovrà intendersi comprensivo della remunerazione per l'intero servizio e comunque di ogni altra attività necessaria per l'esatto e completo adempimento del contratto attuativo secondo quanto specificato nel presente documento.

L'importo offerto dovrà essere comprensivo di ogni onere richiesto dal presente capitolato, ad esclusione della sola IVA.

La ditta affidataria, formulando la propria offerta, si impegnerà ad accettare tutto quanto previsto nell'avviso e nel capitolato speciale d'appalto, con le indicazioni particolari e descrittive del servizio in oggetto. Non sono ammesse, in fase di offerta, richieste di deroga, clausole, proposte di condizioni diverse o limitazioni. La realizzazione del servizio dovrà essere garantita in tutte le sue parti e componenti. Preliminarmente alla stipula del contratto, la Ditta assegnataria dovrà indicare un referente in grado di supportare la stazione appaltante per tutto quanto attiene allo svolgimento del servizio, come dettagliato al successivo art.15.

La decorrenza delle previsioni contenute nel contratto partirà in ogni caso dalla data di effettiva stipula.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all'integrazione dei servizi fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto originario, come previsto all'art. 106 del d. lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni.

La Ditta affidataria è comunque impegnata, su richiesta della Stazione appaltante, in caso di necessità e nei casi di legge, a continuare il servizio alle stesse condizioni contrattuali fino alla sua nuova assegnazione per un massimo di 180 giorni.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 comma 11 del d. lgs. 50/2016 in tema di proroga del contratto, che dispone l'obbligo per la Ditta affidataria di proseguire nell'esecuzione del contratto in scadenza per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di individuazione del nuovo contraente ai medesimi prezzi, patti e condizioni del contratto originario o più favorevoli per la Stazione appaltante.

È facoltà della Stazione appaltante, se motivata, di procedere alla consegna dei servizi nelle vie d'urgenza, ai sensi dell'art. 32 commi 8 e 13 del d. lgs. 50/2016. Il Responsabile del procedimento autorizza l'esecuzione anticipata con apposito provvedimento nel quale vengono indicati in concreto i motivi che la giustificano.

ART. 3 – REQUISITI

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 iscritti o che si iscriveranno al Mercato elettronico per le Pubbliche Amministrazioni "MEPA" entro la data di scadenza di presentazione dei preventivi, al bando "**SERVIZI - SERVIZI DI LOGISTICA (TRASLOCHI, FACCHINAGGIO, MOVIMENTAZIONE MERCI, MAGAZZINO, GESTIONE ARCHIVI)**".

Non è ammessa la partecipazione alla procedura di operatori economici per i quali sussistano:

- i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente procedura in più di un raggruppamento temporaneo di concorrenti, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora il concorrente abbia partecipato alla procedura medesima in raggruppamento di concorrenti.

La violazione di tali divieti comporta l'esclusione dalla procedura di entrambi i concorrenti.

In caso di raggruppamenti costituenti:

- il preventivo deve essere sottoscritto digitalmente o con firma autografa (accompagnato dal documento di identità) da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo;

- occorre inoltre inviare una dichiarazione attestante:

- l'operatore economico al quale, in caso di affidamento, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di affidamento, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Ai sensi dell'art. 48, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016 e fatto salvo quanto disposto dall'art. 48, commi 17, 18 e 19, è fatto divieto di operare qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti, rispetto a quella risultante dall'impegno in sede di presentazione del preventivo.

I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, i consorzi tra imprese artigiane e i consorzi stabili, ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione del preventivo, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima procedura; in caso di violazione sono esclusi dalla procedura sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Saranno esclusi dalla procedura i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili a un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

ART. 4 – MODALITA' E LUOGHI DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

I servizi dovranno essere svolti presso il Teatro comunale di Carpi e negli altri luoghi di spettacolo anche all'aperto definiti nella programmazione del Teatro Comunale e dei servizi culturali del Comune di Carpi.

I servizi dovranno essere garantiti in qualunque fascia oraria (serale e/o notturna, domenicale e festiva) a seconda delle esigenze della scrivente Amministrazione e senza differenziazioni di prezzo.

Questi servizi verranno effettuati sulla base di un calendario di intervento, redatto con programmazione bisettimanale dall'Ufficio Teatro.

Si precisa inoltre che, in base agli accordi presi in sede contrattuale tra le compagnie di spettacolo e il Teatro Comunale, il teatro deve fornire alle compagnie ospiti i facchini, occasionalmente disponibili per il montaggio/smontaggio degli spettacoli. La ditta affidataria dovrà pertanto svolgere i servizi oggetto del presente contratto, alle medesime condizioni definite per il Committente, per i soggetti terzi da quest'ultimo eventualmente indicati, ai quali fatturare direttamente.

ART. 5 – MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

Trattandosi di servizi di importo inferiore a euro 139.000,00 oltre iva è consentito l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della L. 120/2020, aggiornato al decreto legge 77/2021, con aggiudicazione al prezzo più basso inferiore a quello posto a base di offerta quantificato in euro **21.309,12 (+22%IVA), per complessivi euro 25.997,13 (IVA 22% compresa)** determinato mediante percentuale unica di sconto sull'importo complessivo stimato a base di offerta di cui all'art. 2) del presente capitolato.

Si precisa che la percentuale unica di sconto offerta verrà applicata, a seconda dei servizi richiesti, sulle **tariffe ore/uomo** indicate per ciascuno di essi all'art. 1 della presente capitolato.

Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di tutte le spese connesse e accessorie alle prestazioni richieste a esclusione della sola IVA.

Non sono ammesse offerte a rialzo.

Il ribasso offerto in sede di preventivo sarà vincolante anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso di esecuzioni, qualora ammissibili e autorizzate dal direttore dell'esecuzione.

La presente indagine esplorativa di mercato (espletata al fine di implementare il principio di concorrenzialità, quand'anche l'importo stimato a base di offerta permette di procedere anche senza previa consultazione di più operatori) è volta all'individuazione dell'operatore economico con il quale procedere al successivo perfezionamento del contratto d'appalto, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del d.l n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020 (Decreto Semplificazioni), aggiornato al decreto legge 77/2021, tramite una Trattativa Diretta sul MePA di Consip, bando "SERVIZI - SERVIZI DI LOGISTICA (TRASLOCHI, FACCHINAGGIO, MOVIMENTAZIONE MERCI, MAGAZZINO, GESTIONE ARCHIVI)"

Si precisa che:

- l'indicazione della percentuale unica di sconto dovrà essere comunicata mediante la compilazione del modulo di offerta, **allegato c)**;
- la percentuale unica di sconto dovrà essere espressa in lettere (in lingua italiana) e in numeri, utilizzando un massimo di due cifre decimali dopo la virgola;
- la percentuale unica di sconto dovrà essere debitamente sottoscritta digitalmente ovvero in modalità autografa (accompagnata dal documento di riconoscimento del sottoscrittore);
- in caso di costituendo raggruppamento temporaneo la formulazione della percentuale unica di sconto, mediante compilazione del modulo di offerta, **allegato c)** dovrà essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti interessati.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'operatore economico, se non disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dall'Amministrazione, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'articolo 106 del d. lgs. n. 50/2016. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

L'Amministrazione di riserva sin da ora la facoltà di non procedere all'aggiudicazione del servizio, nell'ipotesi in cui i partecipanti non risultino in possesso dei requisiti di cui al presente Capitolato speciale d'appalto, ovvero l'offerta non risulti congrua e in linea con i prezzi di mercato.

L'Amministrazione, inoltre, si riserva la facoltà di non pervenire all'aggiudicazione del servizio nel caso in cui si dovessero verificare situazioni e cause di forza maggiore che interrompano per lungo tempo le attività culturali dell'Amministrazione.

Resta fermo che la presente richiesta di offerta non costituisce presunzione di ammissibilità e che questa stazione appaltante può procedere a non affidare i servizi anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.

La Stazione Appaltante, una volta ricevuti ed esaminati i preventivi di spesa, procederà alla conclusione del contratto con il miglior offerente, con affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della l. 120/2020 e successive modifiche e integrazioni, mediante trattativa diretta su MePA di Consip, bando "SERVIZI - SERVIZI DI LOGISTICA (TRASLOCHI, FACCHINAGGIO, MOVIMENTAZIONE MERCI, MAGAZZINO, GESTIONE ARCHIVI)"

ART. 6 - PAGAMENTI E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

I pagamenti avverranno con scadenza mensile a seguito di emissione di singola fattura.

Ogni fattura, emessa elettronicamente in ossequio a quanto disposto dall'art. 25 del D.L. 66/2014 relativamente all'obbligo della fatturazione elettronica a partire dal 31 marzo 2015, dovrà essere corredata del/i relativo/i ordine/i di fornitura e l'impegno di spesa.

Il pagamento avverrà comunque entro 30 gg dalla data di accettazione e attestazione della regolarità tecnica della fattura nonché, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012 n. 192, dall'esito positivo delle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere

somme da parte della P.A. ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità.

Si precisa altresì che, con l'entrata in vigore degli obblighi in materia di fatturazione elettronica, la Ditta affidataria sarà tenuta obbligatoriamente all'inserimento, nelle fatture emesse esclusivamente in forma elettronica dei seguenti dati:

- del CIG (codice identificazione gara del Comune di Carpi);
- dell'impegno spesa;
- del Codice Univoco: Ufficio UFT5W3.

Con il nuovo meccanismo fiscale dello split payment, introdotto dalla Legge di Stabilità (art. 1 della Legge 190 del 23.12.2014), è stata resa operativa la scissione del pagamento dell'IVA per i fornitori delle Pubbliche Amministrazioni con obbligatorietà dell'indicazione del CIG comunicato.

La Stazione appaltante, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti alla Ditta fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

In applicazione della L. n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento dovranno essere registrati su conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane spa, dedicati, anche in via non esclusiva, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto. A tal fine, la Ditta affidataria è tenuta a comunicare alla scrivente Stazione appaltante prima della sottoscrizione del contratto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

Il pagamento verrà effettuato in soluzione multipla, ad interventi avvenuti e conseguente verifica della perfetta rispondenza a quanto richiesto, dietro presentazione di regolare fattura; gli importi saranno contabilizzati al netto dello sconto presentato, a cui andrà aggiunta l'IVA di legge.

In base a quanto previsto dal D. Lgs. 09/11/2012 n. 192, il pagamento delle fatture sarà subordinato agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità. Conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dalla Stazione appaltante solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010.

Le fatture, intestate al Comune di Carpi, C.so A. Pio 91 (C.F. 00184280360), dovranno essere trasmesse in modalità telematica tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata fornitori@pec.comune.carpi.mo.it e dovranno contenere il codice CIG.

I pagamenti saranno disposti secondo quanto previsto dagli artt. 111 e 112 del d. lgs. 50/2016, previo accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione, della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore. La liquidazione delle fatture sarà effettuata con bonifico bancario entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse, e dopo la verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa della Ditta affidataria e degli eventuali subappaltatori.

La Stazione appaltante segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.

La Stazione appaltante, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti alla Ditta fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

Ai sensi dell'art. 30 comma 5 del d. lgs. 50/2016, in caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante tramite il Responsabile del procedimento trattiene dal certificato di pagamento l'importo

corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegati nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante tramite il Responsabile del procedimento applica quanto previsto dall'art. 30 comma 6 del d. lgs. 50/2016.

Il mancato rispetto degli obblighi citati nel presente articolo costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 7 – CAUZIONE DEFINITIVA

In applicazione della Legge n.120/2020 non è richiesta la garanzia provvisoria.

La ditta affidataria, prima della stipula del contratto, che avverrà mediante scrittura privata semplice in modalità elettronica ai sensi delle disposizioni vigenti in materia e nel rispetto delle procedure dettate dagli acquisti sul Mercato Elettronico, dovrà prestare una cauzione a garanzia dell'esatto adempimento di quanto stabilito dal presente capitolato e di quant'altro pattuito, nonché dell'eventuale risarcimento danni e rimborso delle somme che la Stazione appaltante dovesse sostenere a causa di inadempimento o cattiva esecuzione della fornitura ai sensi del comma 2 dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, il cui importo verrà calcolato con le modalità previste dall'art. 103 del d.lgs. 50/2016, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali.

La garanzia è costituita, a scelta della ditta affidataria:

- 1) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso il tesoriere del Comune di Carpi, UNICREDIT BANCA S.p.a. di Carpi, IBAN IT49C0200823307000028474373, a titolo di pegno, a favore del Comune di Carpi; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- 2) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la tesoreria della Stazione appaltante (Comune di Carpi) con le seguenti coordinate: Tesoreria dell'Unione del Comune di Carpi, presso UNICREDIT BANCA S.p.a., filiale di Carpi, IBAN: IT49C0200823307000028474373;
- 3) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o intermediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3, del d. lgs. 50/2016. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del d. lgs. 50/2016.

La ditta affidataria, prima di procedere alla sottoscrizione, è tenuta a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi—pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19/01/2018 n. 31 (GU del 10/04/2018 n. 83) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs 18 aprile 2016 n. 50";
- 4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:

- a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- c. la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, prevedendo la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta", obbligandosi il fideiussore ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d'opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa;

La garanzia fideiussoria deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotta in una delle seguenti forme:

- (in caso di garanzia nativa digitale) file firmato digitalmente dal soggetto munito di idonei poteri del garante (banca o compagnia di assicurazione od intermediario autorizzato ai sensi della vigente normativa);
- (in caso di garanzia nativa analogica) copia scansionata dell'originale analogico firmato digitalmente da un legale rappresentante dell'operatore economico offerente in segno di attestazione di conformità della copia informatica all'originale analogico.

L'importo della garanzia è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016.

Al termine del rapporto la stazione appaltante procederà allo svincolo definitivo della garanzia, prestata a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Ente committente.

ART. 8 - PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Ditta affidataria, nell'esecuzione dei servizi richiesti, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e ai regolamenti concernenti i servizi stessi.

La Stazione appaltante applicherà la penale fino all'importo del 10% dell'importo contrattuale del singolo servizio (di cui all'articolo 1 del presente capitolato) nei seguenti casi:

- qualora la Ditta affidataria, senza giusta causa, si renda responsabile di gravi inadempienze (a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancata messa a disposizione degli operatori richiesti, mancato completamento del servizio con i tempi e le modalità stabilite all'art. 4 del presente capitolato);
- in caso di ingiustificato ritardo nell'attivazione del servizio superiore a 30 minuti dall'orario prestabilito;
- per qualsiasi altra carenza, difformità, mancato rispetto di quanto previsto nel presente capitolato speciale.

Nel caso di tre reiterate contestazioni sollevate la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto con semplice comunicazione scritta, fatta salvo in ogni caso la facoltà di agire in danno.

L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta, con lettera raccomandata o posta certificata, rilevante l'inadempienza, entro i tre (3) giorni successivi il servizio effettuato.

La ditta potrà produrre le proprie controdeduzioni, debitamente documentate; la stazione appaltante si riserverà la facoltà di controllare l'avvenuta inadempienza e, se del caso, considerarla nulla ai fini della succitata penale, una volta comprovata la mancanza di dolo e/o trascuratezza.

Qualora entro 15 giorni non pervengano motivazioni che, a giudizio della Stazione appaltante, escludano l'imputabilità dell'inadempimento alla Ditta affidataria, vengono applicate le penali o risolto il contratto come stabilito.

Le penalità saranno prelevate dalle competenze della Ditta affidataria, in uno dei seguenti modi:

- dietro presentazione di nota di credito da parte della Ditta affidataria,
- mediante detrazione dalle fatture emesse dalla Ditta affidataria a fronte di prestazioni,
- mediante escussione anche parziale dalla cauzione definitiva.

L'applicazione della penale potrà, eventualmente, essere inserita in compensazione con gli importi dovuti riservandosi in ogni caso la risoluzione in danno del contratto.

Il provvedimento di risoluzione del contratto dovrà essere regolarmente comunicato alla ditta affidataria, secondo le vigenti disposizioni di legge.

In caso di risoluzione per inadempimento, resta salvo il diritto al risarcimento del danno.

La stazione appaltante si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C., a tutto rischio e danno della ditta appaltatrice, nei seguenti casi:

- grave negligenza o frode nella esecuzione dell'appalto;
- subappalto non espressamente autorizzato dal Direttore dell'esecuzione del contratto e dal RUP;
- accertamento della sussistenza, in capo alla Ditta o di un suo subappaltatore, di una delle condizioni di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- sospensione o interruzione del servizio da parte della Ditta affidataria per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- mancata prova della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi;
- mancata osservanza delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto totale o parziale, fatte salve quelle consentite dalla legge;
- perdita in corso di esecuzione del contratto dei requisiti tecnico-professionali richiesti per la partecipazione alla procedura, ai sensi dell'art. 83 del d. lgs. 50/2016;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- abbandono del servizio da parte della Ditta affidataria; nel qual caso la Stazione appaltante potrà rivalersi sulla cauzione versata per i danni subiti;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento della Ditta affidataria, la Stazione appaltante incamererà la cauzione.

In caso di scioglimento del contratto, la Ditta affidataria è comunque impegnata a proseguire l'incarico fino a nuovo affidamento, fatta salva per la Stazione appaltante di adire le competenti sedi giudiziarie per il risarcimento del danno.

In relazione all'istituto della risoluzione del contratto, la Stazione appaltante applica la disciplina degli artt. 107-Sospensione, 108-Risoluzione, 109-Recesso, 110-Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione, del d. lgs. n. 50/2016.

ART. 9 – RECESSO

La Stazione appaltante si riserva in ogni momento la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. Essa ne dovrà dare comunicazione alla Ditta affidataria con un preavviso di almeno 20 giorni. In caso di recesso la Ditta affidataria ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite correttamente effettuate secondo il corrispettivo contrattuale e rinuncia

dall'inizio del rapporto ad ogni ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria, ulteriori compensi o indennizzi e/o rimborsi spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del c.c. È fatto divieto alla Ditta affidataria di recedere dal contratto.

ART. 10 – OSSERVANZA DEL CAPITOLATO - OBBLIGHI ED ONERI GENERALI

La Ditta affidataria è tenuta alla piena e intera osservanza delle norme contenute nel presente capitolato speciale di appalto.

La Ditta affidataria si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali in oggetto, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari, siano esse di carattere generale o specificatamente inerenti al settore cui i servizi in oggetto appartengono, e in particolare quelle di carattere tecnico e di sicurezza vigenti nonché le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ai propri dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso.

ART. 11 – OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO e GREEN PASS

La ditta affidataria si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. La ditta affidataria si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria nelle località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni apportate ai rispettivi contratti collettivi.

La ditta affidataria si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi, anche dopo la loro eventuale scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa per tutto il periodo di validità del contratto.

La ditta affidataria è tenuta altresì all'osservanza e all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie, le norme in materia di sicurezza sul lavoro, così come previsto dal d. lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

La ditta affidataria si obbliga a onorare i doveri concernenti i versamenti e altri adempimenti in materia di imposte e tasse secondo la legislazione italiana.

La ditta affidataria deve assicurare la tutela indicata dalle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione individuale atti a garantirne la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti, in particolare il personale addetto al servizio dovrà essere munito di apposito cartellino di riconoscimento, pena il suo allontanamento dal servizio disposto dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il personale della ditta dovrà vigilare con la massima diligenza sulla conservazione del patrimonio culturale del Comune di Carpi, nonché beni, locali, attrezzature dotazioni comunque connessi alle attività oggetto dei servizi di cui al presente atto.

Il personale della ditta è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti, dovrà essere formato ed informato dei propri doveri relativi al trattamento dei dati personali e sensibili secondo quanto disposto dal codice privacy (d. lgs. 196/2003 e Regolamento Europeo 2016/679).

Nel caso di inadempienze di carattere contributivo e retributivo da parte della ditta affidataria ed eventuali subappaltatori è prevista l'applicazione dell'art. 30 commi 5 e 6 del d.lgs. n. 50/2016 e delle norme successive in materia di documento di regolarità contributiva.

OBBLIGO DEL GREEN PASS:

In applicazione dell'art 1 comma 2 del D.L. 21 settembre 2021, n. 127 "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening", a decorrere dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 (o comunque fino al termine dello stato di emergenza), al personale della ditta affidataria è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 ovvero la certificazione attestante l'esenzione.

Il Comune di Carpi si atterrà alle modalità di verifica e controllo previste dalla normativa di riferimento.

ART. 12 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO

È vietata la cessione totale o parziale dei servizi richiesti, a pena di decadenza dell'affidamento ed eventuale azione di rivalsa da parte della stazione appaltante per il maggior danno arrecato.

Nel caso di violazione di tali divieti, la cessione si intenderà nulla e pertanto senza alcun effetto nei rapporti con l'Ente, il quale avrà tuttavia il diritto di recedere dal contratto medesimo e di chiedere il risarcimento di ogni eventuale danno.

Fermo il divieto di cedere il contratto, non sono considerate cessioni ai fini del presente appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto venga espressamente indicato subentrante nel contratto in essere con la Stazione appaltante.

Per quanto riguarda la cessione dei crediti derivanti dal contratto si applica l'art. 106 comma 13 del d.lgs. 50/2016.

Il subappalto è consentito nella misura del 40% dell'importo del contratto secondo le procedure e le modalità di cui all'art. 105 comma 2 del d. lgs. 50/2016.

Il subappalto dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Stazione appaltante.

La Ditta affidataria deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione.

Il subappaltatore dovrà essere in possesso di adeguata qualificazione nonché dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del d. lgs. n. 50/2016.

ART. 13 – VERIFICHE SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto è soggetto a verifica di conformità, al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel presente capitolato descrittivo e prestazionale.

La verifica di conformità è effettuata dal responsabile unico del procedimento secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 102 del d. lgs. 50/2016.

La Ditta affidataria si obbliga a consentire alla Stazione appaltante di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni dei servizi in oggetto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Stazione appaltante.

Il Responsabile del procedimento controlla che i servizi, oggetto del presente capitolato, vengano svolti con la massima cura e diligenza.

Tutte le verifiche circa la buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso gli accertamenti e i riscontri che la Stazione appaltante ritenga necessari.

ART. 14 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona della dott.ssa Manuela Rossi, responsabile della gestione dei Musei, Archivio Storico, Memoria, Teatro, Turismo del settore S2, mentre le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto saranno svolte dal sig. Massimo Grillenzoni, dipendente del servizio Teatro.

ART. 15 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELLA DITTA AFFIDATARIA

Come stabilito all'art. 1, la ditta affidataria dovrà comunicare il nominativo del responsabile interno dell'affidamento e i relativi recapiti telefonici.

Il direttore dell'esecuzione del servizio, nominato dalla stazione appaltante, ha il diritto di esigere il cambiamento del responsabile dell'impresa per disciplina, incapacità o grave negligenza. La ditta affidataria è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detto soggetto, nonché della malafede o della frode nel servizio.

Ogni variazione della persona di cui al punto primo deve essere tempestivamente notificata al Direttore dell'esecuzione del servizio.

ART. 16 - STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

La stipula del contratto avverrà all'interno del portale MePa di Consip.

Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata non autenticata in modalità elettronica ai sensi delle disposizioni vigenti in materia e nel rispetto delle procedure dettate dagli acquisti sul Mercato Elettronico.

Sono a carico della Ditta affidataria tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, comprese quelle di bollo, nonché le imposte e tasse presenti e future, a esclusione dell'IVA.

Il contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986 e le spese di registrazione sono a carico della parte che ne richiederà la registrazione.

Il fornitore si assume l'obbligo del versamento dell'imposta di bollo, ai sensi del DPR 26 ottobre 1972, n. 642, essendo i documenti di stipula generati dal portale MEPA soggetti al tributo nella misura di € 16,00.

ART. 17 – ONERI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI

Sarà obbligo della ditta affidataria adottare, nell'esecuzione della prestazione, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie e previste dalle vigenti norme in materia, per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.

In particolare, essa è obbligata ad adottare sotto la sua responsabilità ogni adempimento previsto dalle norme vigenti in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori.

La ditta affidataria è responsabile dell'operato dei propri dipendenti e addetti a qualunque titolo impiegati nell'espletamento delle attività e servizi oggetto dell'appalto ed è tenuta a rispondere di qualsiasi danno, a persone e/o a cose, eventualmente arrecato a terzi, mallevando pertanto il Comune di Carpi - nonché gli amministratori e i dipendenti del medesimo - da qualsiasi richiesta e/o pretesa risarcitoria da chiunque avanzata nei confronti dei richiamati soggetti.

A tale scopo la ditta affidataria è tenuta a stipulare e/o dimostrare di avere in corso di validità, con primaria compagnia assicuratrice, un contratto di assicurazione della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori d'opera (RCO), riferita all'esercizio dell'attività e alla prestazione dei servizi oggetto dell'appalto, comprese tutte le attività accessorie e complementari a quelle principali e prevalenti.

Il predetto contratto assicurativo RCT/RCO dovrà prevedere le seguenti condizioni minime:

a) massimali di garanzia non inferiori rispettivamente a:

- euro 1.000.000,00 per sinistro;
- euro 1.000.000,00 per persona (terzo o prestatore d'opera) che abbia subito danni per morte o lesioni;
- euro 1.000.000,00 per danni a cose;

b) l'estensione del novero dei terzi a:

- titolari e dipendenti o addetti di ditte terze (fornitori, ecc.) e in genere le persone fisiche che partecipino ad attività complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione;
- professionisti e consulenti in genere e loro prestatori di lavoro o addetti;

c) l'estensione alla R.C. derivante alla ditta affidataria per tutti i danni derivanti da fatti, azioni od omissioni di qualsiasi persona - dipendente e non - della cui opera la stessa si avvalga per l'espletamento delle attività;

d) l'estensione dell'assicurazione alla R.C. personale dei dipendenti e dei collaboratori a qualunque titolo della ditta affidataria, compresa la R.C. personale di dipendenti e preposti riconducibile allo svolgimento degli incarichi e delle attività di "datore di lavoro" e "responsabile del servizio di prevenzione e protezione", ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (T.U. sulla sicurezza del lavoro) e delle successive modifiche ed integrazioni;

e) l'estensione dell'assicurazione RCO ai danni non rientranti nella disciplina INAIL - o eccedenti le prestazioni dalla stessa previste - cagionati, per morte e lesioni, ai prestatori di lavoro dipendenti e parasubordinati;

Il Comune di Carpi è esonerato da ogni responsabilità per infortuni che dovessero occorrere al personale della ditta affidataria durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che

qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

La ditta affidataria dovrà comprovare l'avvenuta stipulazione della prescritta assicurazione, producendone copia a richiesta dell'Ufficio competente del Comune di Carpi, inteso che l'assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata dell'appalto e sue eventuali proroghe.

A tale proposito, al fine di comprovare l'efficacia della copertura assicurativa senza soluzione di continuità, la ditta affidataria si obbliga a produrre copia del documento attestante il rinnovo di validità dell'anzidetta assicurazione a ogni sua scadenza.

ART. 18 – FORO COMPETENTE

Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, la normativa di riferimento di cui in premessa del presente capitolato.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione e all'esecuzione del contratto di cui al presente capitolato, è competente il Foro di Modena. E' sempre esclusa la giurisdizione arbitrale.

ART. 19 – DISPOSIZIONI DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto e specificato nel presente capitolato, si fa rinvio alle norme e ai regolamenti vigenti in materia, al codice dei contratti pubblici (d. lgs 50/2016), al dpr 207/2010 per le parti ancora in vigore, alla L. n. 120/2020 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 76/2020 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (*Decreto Semplificazioni*) e successive modifiche, D.L.n. 183/2020 (Decreto mille proroghe) e alle Linee guida Anac.

ART. 20 – PRIVACY

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito GDPR, il Comune di Carpi in qualità di Titolare del trattamento è in possesso dei suoi dati personali, identificativi, particolari (art. 9 GDPR) e relativi a condanne penali e reati (art. 10 GDPR) per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o interesse pubblico e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e ss. contattando il Titolare o il Responsabile all'indirizzo e-mail privacy@comune.carpi.mo.it

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è disponibile scrivendo a responsabileprotezionedati@comune.carpi.mo.it oppure nella sezione privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione trasparente. L'informativa completa può essere richiesta scrivendo a privacy@comune.carpi.mo.it oppure nella sezione Privacy del sito.

L'informativa completa può essere consultata su www.carpidiem.it/informative oppure richiesta telefonando a QuiCittà allo 059/649213".